



**Procura Generale della Repubblica
Trieste**

tel.n. 0407792260 – procuratoregenerale.pg.trieste@giustiziacert.it
segreteriaiprocuratoregenerale.pg.trieste@giustizia.it

n. 36/18 ut Pg

PROTOCOLLO D'INTESA

**IN MATERIA DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA APPLICAZIONE
DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI**

tra

il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste,
il Procuratore distrettuale,
i Procuratori della Repubblica dei circondari di Udine, Pordenone, Gorizia

sottoscritto il giorno 5 febbraio 2018 ad ore 11.00

n. 36/18 ut pg.



Procura Generale della Repubblica Trieste

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

tra

il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, il Procuratore distrettuale, i Procuratori della Repubblica dei circondari di Udine, Pordenone, Gorizia.

Premesso che:

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha introdotto significative modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, riguardanti le misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, con evidente finalità di ulteriore potenziamento dell'azione di aggressione agli accumuli illeciti di ricchezza da parte degli indiziati di mafia e di altri delitti ritenuti espressivi di pericolosità sociale, ampliando, in particolare, la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione, con l'inserimento dei soggetti indiziati dei reati di cui agli artt. 640-bis, 612 bis e 416 finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 31 9-ter, 31 9-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale;

la suddetta legge n.161/17, con la modifica dell'art. 4 lett. d) d. lgs. 159/2011, ha altresì esteso la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione in materia di terrorismo agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater cod. proc. penale, all'evidente fine di potenziare, anche in tale settore, il ricorso al sistema della prevenzione come strumento di contenimento di tale pericolosità qualificata;

l'art. 371 bis cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n.92 del 23.05.2008, conv. in legge 24.07.2008 n.125 e dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con mod., in legge 17 aprile 2015, n.43, riconosce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le funzioni di coordinamento ed impulso nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo;

il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con mod., in legge 17 aprile 2015, n.43, ha esteso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la titolarità del potere di proposta di misure di prevenzione patrimoniali;

la legge 17 ottobre 2017 n.161, in linea con l'istituzione di una competenza esclusiva del tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona (con la sola esclusione dei Tribunali di S. Maria Capua Vetere e di Trapani), ha modificato gli articoli 5 e 17 del d. lgs. n.159/11, attribuendo al procuratore distrettuale la titolarità dell'azione di prevenzione;

la citata modifica ha attribuito anche al Procuratore della Repubblica presso il circondario ove dimora la persona, la titolarità dell'azione di prevenzione per i soli casi di cui all'art. 4, comma 1, *lett. c), i), i-bis) e i-ter)*, *"previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto"*

la riforma ha, infine, disciplinato i casi di concorrente titolarità del potere di proposta di prevenzione patrimoniale attribuita ai Questori e al Direttore della DIA prevedendo un costante raccordo informativo con il procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto, volto ad evitare che si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti;

gli artt. 10 e 27 del dl 159/11 sono stati innovati dalla L 161/2017 e richiedono oggi, per il giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, un necessario coordinamento fra le Procure territoriali e la Procura Generale della Repubblica.

Considerato che

la previsione di una competenza concorrente tra procuratore distrettuale e procuratore circondariale e la possibile convergenza tra investigazioni per attività di prevenzione e indagini penali, impongono l'adozione di strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare adeguatamente tali casi al fine di ottimizzare le risorse e non compromettere

la portata innovativa degli interventi legislativi che hanno come obiettivo un più efficace contrasto alla criminalità organizzata;

l'estensione delle attività della criminalità organizzata, mafiosa e terroristica, in più ambiti territoriali e la frequenza di indagini penali e/o di prevenzione avviate da diverse procure distrettuali determinano l'esigenza di un coordinamento a livello nazionale al fine di individuare le modalità di risoluzione delle possibili sovrapposizioni di accertamenti personali e patrimoniali sui medesimi soggetti;

la pluralità dei titolari dell'azione di prevenzione, procuratore nazionale, procuratore distrettuale, procuratore circondariale, questore e direttore della DIA impone un'azione sinergica tra i diversi titolari e l'individuazione di modalità operative da tradurre in strumenti organizzativi condivisi volti alla massima estensione ed efficacia del sistema della prevenzione

CONCORDANO

Al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini in ambito distrettuale

- 1) Il Procuratore distrettuale ed i Procuratori della Repubblica del distretto, questi ultimi limitatamente alla titolarità del postere di proposta di cui al co 2 degli artt. 5 e 17 del Dlgs 159/2011, verificheranno il puntuale rispetto degli obblighi di immediata iscrizione ed annotazione in relazione all'avvio degli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei titolari dell'azione di prevenzione ed in particolare dei Questori e del Direttore della DIA ai sensi dell'art. 81 dello stesso decreto legislativo;
- 2) Il Procuratore circondariale, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, e con riferimento ai soggetti che dimorino nel circondano, informa tempestivamente il Procuratore distrettuale della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione personale, ovvero dell'avvio di indagini patrimoniali funzionali al procedimento di prevenzione, al fine di consentire a quest'ultimo di segnalare eventuali ragioni di pregiudizio rispetto a indagini penali e/o di prevenzione in corso e di verificare la sussistenza di elementi utili da offrire a sostegno della proposta;

- 3) il Procuratore distrettuale, qualora ravvisi l'incidenza della proposta di prevenzione con indagini penali e/o di prevenzione in corso presso il proprio Ufficio, concorda con il Procuratore proponente le modalità di attuazione del coordinamento;
- 4) il Procuratore distrettuale, allorché ritenga, sulla base di indagini del proprio Ufficio, che sussistano le condizioni per l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), i), i-bis) e i-ter) decreto legislativo 159/2011 dimoranti in diverso circondario, informa tempestivamente il Procuratore circondariale al fine di concordare soluzioni attuative del coordinamento;
- 4) il Procuratore distrettuale, qualora all'esito del raccordo informativo con il Questore e/o il direttore della DIA ha notizia dell'avvio di indagini di prevenzione patrimoniale da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma, lett. c), i), i-bis) e i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, dimoranti in diverso circondario, informa tempestivamente il Procuratore circondariale perché valuti l'eventuale incidenza con indagini penali e/o di prevenzione in corso;
- 5) il Procuratore distrettuale e il Procuratore circondariale, nei casi che precedono, individuano soluzioni condivise per l'esercizio dell'azione di prevenzione e per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero in udienza assicurando, in ogni caso, l'implementazione delle informazioni e degli elementi utili per sostenere la proposta di prevenzione anche nella fase di appello, garantendo la completezza del fascicolo e degli elementi informativi integrativi sopravvenuti;

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello, cura il collegamento e il reciproco scambio informativo tra gli Uffici requirenti del distretto vigilando sulla puntuale applicazione del presente protocollo.

Al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini in ambito extra distrettuale

- 1) Il Procuratore distrettuale, qualora riscontri, nell'ambito delle indagini finalizzate alla proposta di applicazione di misura di prevenzione, potenziali proiezioni di significativa rilevanza investigativa in altri territori, informa tempestivamente il Procuratore nazionale per l'esercizio delle funzioni di

coordinamento nazionale previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

- 2) Il Procuratore distrettuale assicura il tempestivo e completo inserimento nella banca dati SIDNA-SIDDA delle segnalazioni e degli atti di indagine riferiti a procedimenti di prevenzione e delle relative proposte, nonché degli atti e delle proposte formulate dai Procuratori circondariali ai sensi degli artt. 5 e 17 del decreto legislativo 6.09.2011 n.159 come modificati dalla legge 161/2017 di cui curerà l'acquisizione.

Ai fini dell'esercizio del potere di proposta del Procuratore nazionale


- 1) Il Procuratore distrettuale, attraverso i magistrati della DNA delegati per il collegamento investigativo, assicura la completa informativa al Procuratore nazionale delle attività di indagine in corso in materia di prevenzione ovvero in materia penale eventualmente utilizzabili in sede di prevenzione; i Procuratori circondariali, anche al fine di concordare eventuali iniziative congiunte, informeranno il Procuratore nazionale delle attività di indagine in corso in materia di prevenzione, previa comunicazione al Procuratore distrettuale;
- 2) il Procuratore nazionale, qualora nell'ambito delle attività di collegamento investigativo svolto dai magistrati della DNA, ovvero all'esito di attività pre-investigative che traggono spunto da elementi informativi acquisiti nello svolgimento delle sue funzioni, emergano elementi potenzialmente utili per l'esercizio dell'azione di prevenzione, lo segnala al Procuratore distrettuale e, previa intesa con quest'ultimo, valuta la possibilità di svolgere gli opportuni approfondimenti per l'esercizio diretto del potere di proposta formulando, autonomamente o congiuntamente al procuratore distrettuale, la proposta di prevenzione;
- 3) il Procuratore nazionale, nei casi di esercizio diretto del potere di proposta, assicura la disponibilità dei magistrati del proprio Ufficio a curare la fase dell'udienza attraverso l'applicazione ex art. 106 d. lgs. 159/2011.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, d'intesa con il Procuratore nazionale e con il Procuratore distrettuale, al fine di verificare l'attuazione del presente protocollo e assicurarne l'eventuale implementazione,

promuove riunioni con i Procuratori della Repubblica del circondario con cadenza almeno annuale.

Sottoscritto, in duplice esemplare, lunedì 5 febbraio 2018 a Trieste.


IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE


Dario Grohmann

IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI TRIESTE

Carlo Mastelloni



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GORIZIA

Massimo Lia


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE

Raffaele Tito


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI UDINE

Antonio De Nigolo


IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA e ANTITERRORISMO

Federico Cafiero de Raho
